

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

44800/07



UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/10/2007

SENTENZA

N. 00950 /2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.PETTI CIRO	"	N. 021921/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) PIOVESAN ANTONIO N. IL 15/12/1939
avverso ORDINANZA del 12/04/2007
TRIBUN. LIBERTA' di TREVISO

sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.

D'Angelo Giovanni de ha chiesto il rigetto del ricorso

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 30 NOV. 2007

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Stefania Bonati)



Udit i difensor Avv. *Falcolini Enrico Egodro & Roue*

FATTO E DIRITTO

In data 22.3.2007 il P.M. di Treviso convalidava il sequestro probatorio di due cani di taglia grande, di razza pastore tedesco, avvenuto in relazione ai reati di cui agli art. 544 ter e 727 c. II del C.p. nei confronti di Piovesan Antonio. Questi proponeva richiesta di riesame, che, con ordinanza del 12.4.2007 veniva rigettata dal Tribunale di Treviso, il quale riteneva sussistente il *fumus* del reato ipotizzato sulla base degli accertamenti della P.G. e della documentazione fotografica. Inoltre, secondo il Tribunale, per il reato di cui all'art. 544 ter era obbligatoria la confisca, a parte che trattavasi di corpo di reato, o comunque di cose pertinenti al reato.

Proponeva personalmente ricorso il Piovesan, deducendo quanto segue.

1. Non sussisteva il reato di cui all'art. 544 C.p. in quanto non era stato riscontrato alcun segno di maltrattamenti sugli animali posseduti dall'inquisito, essendosi i verbalizzanti limitati a rilevare che essi si trovavano in un recinto di circa 2 mq. su un fondo di sassi nella più totale sporcizia, e che uno di essi versava in "condizioni cliniche" assolutamente critiche: non sussisteva quindi alcun atto crudele, quali tagli, calci, ustioni, ecc., ma semplicemente la custodia degli animali per qualche tempo della giornata in un recinto di pochi metri quadrati.

2. L'inquisito aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dai danni cagionabili dagli animali in suo possesso, fatto incompatibile con la contestazione di aver tenuto i cani perennemente chiusi in un recinto di pochi metri quadrati.

3. Il veterinario aveva suggerito al Piovesan di realizzare nel più breve tempo possibile un'appropriata pavimentazione ed una sia pure parziale copertura del recinto: quindi, aveva consigliato solo la modifica delle modalità di custodia, e non altro. Poi, anomalmente, aveva fatto pervenire dopo qualche ora un fax alla polizia locale, rappresentando le condizioni critiche di uno dei due cani e le modalità di custodia incompatibili con entrambi gli animali. Non solo, ma dopo altre poche ore, precisava che l'incompatibilità di detenzione riguardava entrambi i cani: donde la presunzione che fosse stata la LAV di Treviso a fare forti pressioni sul veterinario affinché modellasse le sue valutazioni alle richieste e finalità dell'Ente.

4. Il richiamo della LAV di Treviso all'Accordo Stato-Regione del 2003 non consentiva di attribuire alcuna responsabilità di natura penale al Piovesan, non avendo violato i precetti di cui all'art. 2 di tale Accordo: e le raccomandazioni del veterinario rendevano evidente che le dimensioni della cuccia e del recinto rispettavano le dimensioni indicate nell'allegato A) del medesimo Accordo, la cui violazione, peraltro, non integrava i reati contestati, in quanto essi presupponevano la detenzione incompatibile con la natura degli animali ovvero la produzione di gravi sofferenze.

5. La confisca ex art. 544 sexies C.p. era esclusa dall'impossibilità di qualificare la fattispecie nei termini di cui agli art. 544 ter e 727 C.p., nonché dal fatto che nessuna misura di tal tipo fosse prevista dalla l. 198\2003 per il diverso reato di cui all'art. 727 C.p. Infatti, la misura è estesa a tutte le fattispecie previste dal nuovo Titolo IX bis (art. 544 bis e ss. C.p.), mentre nessuna menzione risulta nel testo dell'art. 727 C.p.: e la l. 189\2004 ha abrogato il testo originario di tale articolo, che prevedeva la confisca dell'animale per la sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma, cioè quando il fatto era commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se causava la morte dell'animale, mentre l'attuale art. 727 non prevede alcuna misura ablativa, né questa può ricavarsi da alcuna disposizione di cui al Titolo IX del C.p. (riferita solo agli art. 544 bis e ter), né, tanto meno, può essere liberamente desunta dall'art. 240, c. I e II del C.p.

6. Mancava comunque una valida motivazione nell'ordinanza del Riesame, non essendo stato valutato in concreto se gli accertamenti della P.G. potessero sostenere l'accusa, così come non era stata valutata la qualificazione giuridica della fattispecie contestata, atteso che il sequestro convalidato dal P.M. faceva un congiunto, confuso ed immotivato riferimento agli art. 544 ter e 727 del C.p., senza che fosse comprensibile quale delle due norme sarebbe stata violata.

7. Mancava altresì qualsiasi motivazione circa la specifica finalità probatoria del sequestro, non essendo sufficiente che trattasi di corpo di reato o di cosa pertinente al reato. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Si premette che l'art. 544 ter del C.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie ovvero a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche: ed il successivo art. 544 sexies dispone che è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

A sua volta, l'art. 727 del medesimo Codice sanziona sia chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, sia chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Secondo questa Corte (Sez. III, 26.4.2005 n. 854), il primo reato non assorbe il secondo, così come modificato dalla legge 20.7.2004 n. 189, in quanto non ha comportato l'"abolitio criminis" della condotta prevista nel testo originario della norma, che è stata invece sussunta nel nuovo art. 544 ter C.p.

Orbene, prescindendo da tale aspetto, i due animali furono sequestrati quali corpo di reato o "cose" pertinenti al reato in relazione al citato art. 544 ter, che ne prevede la confisca obbligatoria all'art. 544 sexies: e tale confisca esclude la possibilità della restituzione, con assorbimento anche del motivo sub 7).

Anche in tal senso si è già pronunciata questa Corte (Sez. IV, 18.1.1007, n. 6383; Sez. II, 1.12.2004, n. 494), specificando che le cose soggette a confisca obbligatoria, anche quando siano state sequestrate dalla P.G. di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, poiché l'art. 324 del C.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al c. VII che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall'art. 240, c.II, C.p., e tale norma è espressamente richiamata dall'art. 355. c. III, C.p.p. in materia di sequestro probatorio.

Tanto premesso, l'aver tenuto *rinchiusi* in un recinto (e non in una cuccia, e che fosse aperta) di appena 2 mq. e nella più totale sporcizia due cani di razza pastore tedesco di grossa taglia ipotizza il comportamento contestato di averli sottoposti, per crudeltà o senza necessità, a sevizie o a comportamenti o a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, se non di aver cagionato ad uno di essi lesioni, di cui al citato art. 544 ter: per cui, sussistendo il *fumus* di tale reato (indipendentemente da quello eventuale di cui all'art. 727), non può, allo stato degli atti, revocarsi il sequestro.

Il secondo motivo di ricorso è inconfidente, dovendosi far riferimento alla situazione riscontrata al momento dell'accertamento, e non ad eventuali precauzioni assicurative per momenti eventuali e diversi.

Eguale inconfidente è il terzo motivo, dovendosi allo stato degli atti far riferimento alla situazione risultante dagli atti, spettando al prosieguo del procedimento verificare le affezioni difensive. tes
c.2
h.

Quanto al quarto motivo, esso è del tutto generico e non documentato, a parte che il citato accordo non potrebbe aver derogato alle norme del codice penale, ed a parte ce non trattasi di cuccia, ma di recinto chiuso e scoperto. delicia
lms

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 12 Ottobre 2007.

Agostino Coriova, rel. ed est.

Claudio Vitalone, pres.

